

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2984}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Modifiche all'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326,
relativa al bacino di carenaggio di Livorno

Presentato il 28 giugno 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 8 luglio 1980, n. 326, ha autorizzato il Ministero dei lavori pubblici a concedere al Consorzio livornese bacini di carenaggio un ulteriore contributo di lire 14 miliardi (pari all'80 per cento della spesa di lire 17,5 miliardi) « per il completamento delle opere per il potenziamento del bacino di carenaggio e per le opere essenziali per la funzionalità e competitività del bacino stesso ».

La previsione di spesa a base della proposta di legge (di iniziativa parlamentare) tradottasi poi nella citata legge numero 326 del 1980, aveva tenuto conto anche degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi delle opere già eseguite; il bacino, infatti, venne completato nelle sue parti essenziali fin dal 1974 ed è entrato in esercizio all'inizio del 1975.

Peraltro il testo dell'articolo 1 della ripetuta legge n. 326 del 1980 non ha

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

compreso espressamente, tra le somme ammissibili a contributo, i cennati oneri revisionali, il cui importo, in base alle previsioni aggiornate del piano tecnico finanziario dell'opera, ammontava a lire 4.831 milioni, oltre la rivalsa IVA.

Al pagamento di detti oneri conseguenziali, utilizzando le somme come sopra stanziato per le opere, non è stato pos-

sibile addivenire mediante interpretazione della norma di legge vigente.

Pertanto, non essendo stati ammessi a registrazione i provvedimenti di pagamento degli oneri conseguenziali e sussistendo la disponibilità finanziaria appare del caso proporre la integrazione legislativa dell'articolo 1 della legge n. 326 in questione mediante la norma che si allega.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le somme stanziato con l'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, sono destinate anche al pagamento della revisione prezzi dei lavori già eseguiti e delle altre somme dovute in applicazione del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.